

Allegato A)

COMUNE DI MOMPANTERO

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI

ANNO 2018

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2018

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Il Comune di Mompantero con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/09/2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando partecipazioni da alienare ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

Le partecipazioni dell'ente

1. Elenco Società con quote di partecipazione diretta

Il Comune di Mompantero partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 0,59%;
2. Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** con una quota del 0,00002%;
3. Società **GAL Escartons e Valli Valdesi S.R.L.** con una quota dello 0,85%;

2. Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

Detenute da ACSEL S.p.A.

1. ACSEL ENERGIA SRL, 100%

Detenute da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

soc controllate da Smat :

Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%
SCA S.r.l.*	==

* (la soc era controllata da Smat al 100,00% ma la stessa è stata liquidata e cancellata dal registro imprese il 28/12/2016)

società partecipate da Smat:

SAP S.p.A	44,92%
S.I.I. S.p.A.	19,99%
Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
Environment Park S.p.A.	3,38%
Water Alliance Acque del Piemonte Torino	8,33%

Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il comune di Mompantero con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26.11.2007 deliberava la adesione alla società " 3 Valli Ambiente e Sviluppo S.R.L." avente per oggetto attività di promozione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi, turistici, folkloristici e culturali, attività didattiche e di educazione ambientale, pulizia e manutenzione del territorio e gestione attività e servizi per la salvaguardia del territorio.

Con delibera n. 30 in data 01.12.2014 il Consiglio Comunale deliberava il recesso dalla citata società dismettendone la partecipazione pari allo 0,68%, a norma dell'art. 12 dello Statuto societario, ritenendo non sussistere più l'interesse del Comune al suo mantenimento.

1. Società ACSEL S.p.A.

C.F. 08876820013

Anno di costituzione: 2004

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,59%
(percentuale non di controllo ex art. 2359 c.c.)

Attività svolta: RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI- ATTIVITÀ DI
NETTEZZA URBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Capitale sociale €. 120.000 i.v.

Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 14.848.779,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2017

Numero dipendenti	94,00
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del personale 2015	5.224.736,00
Costo del personale 2016	5.081.382,00
Costo del personale 2017	5.134.305,00

Compensi amministratori 2017	32.400,00
Compensi componenti organo di controllo 2017	45.739,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	353.342,00
2016	293.651,00
2015	852.522,00
2014	246.159,00
2013	878.779,00
2012	74.076,00
2011	97.954,00

FATTURATO	
2017	15.388.609,00
2016	14.877.087,00
2015	14.648.518,00
FATTURATO MEDIO	14.971.404,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- A. La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO
- B. Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (la società ha n. 94 dipendenti e 3 amministratori e pertanto non ricade nella ipotesi di cui (art. 20, co. 2, lett. b) NO
- C. La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c) NO
- D. Fatturato medio non superiore a 500.00 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies) NO
- E. Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti(per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO
- F. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO
- G. Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Motivazioni mantenimento

La società Acel gestisce servizi di interesse generale. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società.

Con la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", la Regione Piemonte si è dotata di una normativa organica in materia di gestione dei rifiuti attuativa del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed in particolare ha avviato una nuova organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

IL Consorzio obbligatorio del bacino 15 "Ambiente Dora Sangone" (**C.A.DO.S.**), per conto dei Comuni consorziati, assicura l'organizzazione dei servizi di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti ed esercita poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori. I comuni complessivamente sono 54 e le aziende di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sono 2: Aysel S.p.a. e Cidiu S.p.a..

Il bacino dell'ACSEL S.p.a. comprende i comuni dell'Alta Media e Bassa Valle di Susa, fra i quali questo Comune.

ACSEL S.p.A. è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

I comuni soci sono: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Graverè, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo.

La sede amministrativa dell'azienda è a Sant'Ambrogio di Torino dove è anche presente uno dei cantieri operativi. Altri due siti operativi, necessari per servire al meglio l'intera valle, si trovano a Oulx e a Bruzolo.

ACSEL SpA nasce da una serie di trasformazioni aziendali che ci sono state a partire dal 2004, anno in cui, in seguito ad una Legge Regionale, si è dovuto scindere l'Azienda CONSORTILE ACSEL VALSUSA in un consorzio e due aziende. Il consorzio, chiamato CADOS, ha sede a Rivoli, ed ha affidato ad Aysel SpA la gestione della raccolta rifiuti attraverso un Contratto Quadro della durata di 15 anni. Le 2 aziende erano: ARFORMA che si occupava della Discarica di Mattie (impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati) e ACSEL che si occupava ed occupa della raccolta dei rifiuti.

Nel 2012 Aysel ha inglobato ARFORMA.

L'ACSEL si occupa del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della Valle di Susa.

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT)

C.F. 07937540016

Anno di costituzione: 2000

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,00002% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: Servizio Idrico Integrato

Capitale sociale nominale €. € 345.533.761,65 .

Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 578.520.320,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2017

Numero dipendenti	989
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del personale 2015	55.557.444,00
Costo del personale 2016	58.983.258,00
Costo del personale 2017	60.025.167,00

Compensi amministratori 2017	243.168,00
Compensi componenti organo di controllo 2017	105.939,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	60.427.907,00
2016	61.548.845,00
2015	54.957.083,00
2014	42.752.766,00
2013	42.825.467,00
2012	23.268.607,00
2011	26.213.143,00

FATTURATO	
2017	330.151.739,00
2016	335.581.857,00
2015	339.387.515,00
FATTURATO MEDIO	335.040.370,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- A. La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO
- B. Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti NO
 (la società ha n. 94 dipendenti e 3 amministratori e pertanto non ricade nella ipotesi di cui (art. 20, co. 2, lett. b)
- C. La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c) NO
- D. Fatturato medio non superiore a 500.00 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies) NO
- E. Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti(per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO
- F. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO
- G. Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Motivazioni mantenimento

La società SMAT gestisce servizi di interesse generale. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società.

La legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (conosciuta come L. Galli, ora sostituita dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.) ha definito la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Il nuovo schema ha delineato una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità d'ambito ed il Gestore, attribuendo alla prima funzioni di governo e di controllo, al secondo il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Alle Regioni la legge Galli ha anche attribuito il compito di individuare gli ATO.

La Regione Piemonte con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n.13, ha individuato sei ATO, fra i quali **l'Ambito 3 Torinese** (ATO3) che comprende un territorio piuttosto ampio, interamente situato in Provincia di Torino.

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, i Comuni appartenenti all'ATO 3 "Torinese" hanno stipulato apposita Convenzione, in base alla quale è stata costituita una Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali. Fra le funzioni dell'Autorità d'ambito, era previsto il compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio idrico.

L'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) "Norme in materia di servizi pubblici locali" sostituisce integralmente l'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EELL di cui al D.Lgs. 267/00. La disciplina dei servizi pubblici di rilevanza industriale viene modificata in modo sostanziale, stabilendo che l'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza e con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Viene introdotto un periodo transitorio, in cui le Autorità d'ambito " possono affidare il servizio idrico integrato a società di capitale partecipate unicamente da EELL che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale" e l'ATO 3, prima dispone che SMAT s.p.a. e ACEA s.p.a. proseguano in via transitoria nella gestione esistente del servizio idrico integrato, poi affida alle stesse s.p.a. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 relativamente ai territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società. A seguito della richiesta dell'Autorità d'Ambito a SMAT s.p.a. e ACEA s.p.a. di presentare un progetto di riorganizzazione d'impresa e dell'attività di erogazione del servizio idrico integrato utile a realizzare per l'ambito n. 3 un unico gestore e dell'accordo stipulato fra le due società, l'Ato 3 nel 2007 ha accertato che SMAT S.p.A. è il gestore unico e ACEA S.p.a. è il gestore salvaguardato operativo. Pertanto ha esteso a SMAT la titolarità del rapporto giuridico di servizio pubblico anche nei territori dei Comuni precedentemente gestiti da ACEA che acquisiscano la qualità di soci SMAT entro il 28.2.2008.

Questo Comune con provvedimento del C.C. n. 6 del 17.03.2008 ha deliberato di sottoscrivere 1 azione della SMAT S.p.a. di valore nominale di € 64,55 dando atto che la Società è il gestore unico del servizio idrico integrato.

La Società SMAT opera nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici. Garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente. La proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali resta in capo agli EELL.

Relativamente alla razionalizzazione, la SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione (nota della Società SMAT del 23.3.2015).

ulteriori dati:

La Società SMAT S.p.A. esercita la propria attività nelle rispettive sedi legali e nelle unità locali operative di riferimento. La sede legale è a Torino, in Corso XI Febbraio, 14.

Società GAL Escartons e Valli Valdesi

C.F. 08435750016

Anno di costituzione: 2002

Società a partecipazione pubblica e privata

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,85% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio

Capitale sociale €. 58.100 i.v

Il Gal è stato costituito con la finalità di programmare e realizzare azioni e interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio così come delimitato dai confini amministrativi dei Comuni membri delle Comunità Montane Val Pellice, Val Chisone e Germanasca, Valle Susa e Val Sangone, nonché di valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici. ha coordina in un'area ben definita un progetto di valorizzazione del territorio, coinvolgendo enti pubblici, aziende private e associazioni

Questo Comune con provvedimento del C.C. n. 8 in data 08/04/2002, ha deliberato di aderire alla società Gal con acquisizione di una quota pari ad €. 500,00 (come stabilita con delib. di C.C. n. 4 in data 14.03.2003).

Il GAL – Gruppo di Azione Locale è una società a responsabilità limitata, guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati dalla componente istituzionale e in rappresentanza della componente economica e sociale. Ha una compagine sociale mista con capitale costituito al 58,70% da Enti Pubblici e al 41,30% da soci privati.

L struttura operativa è formata da un Direttore Tecnico, un Responsabile Amministrativo, una Animatrice e dalla Segreteria .

La sede della società è in Luserna San Giovanni, in via Fuhrmann 23 al piano terreno di Villa Olanda.

La società persegue fini istituzionali coerenti con la programmazione europea per le aree rurali di cui il Gal è il soggetto pubblico-privato che attua la programmazione LEADER e ne gestisce le risorse europee, nazionali e regionali a favore dei beneficiari pubblici e privati.

E' pertanto intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società, in quanto costituita per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento ce n. 13/2013-Gruppi d'Azione Locale

Conclusione:

Tutte le sopra elencate società, anche nel caso non siano imposte da legislazione vigente, partecipano alla produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle

prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il loro mantenimento non comporta spese sul bilancio comunale, ad eccezione di quelle derivanti dall'espletamento di servizi . Pertanto la loro dismissione non comporterebbe comunque risparmi di spesa.

IL SINDACO
Pera Favro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marcella Di Mauro